

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2008, n. 0199/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare.

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Beneficiari
- Art. 3 Presentazione delle domande
- Art. 4 Criteri
- Art. 5 Divieto di cumulo
- Art. 6 Assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi
- Art. 7 Rendicontazione della spesa sostenuta
- Art. 8 Norma transitoria
- Art. 9 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'articolo 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo previsti dall'articolo 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare collocati in luogo pubblico o su pubblico affaccio, al fine di assicurarne il recupero e la piena funzionalità.

Art. 2
(Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici e i soggetti privati proprietari o detentori in base a idoneo titolo, di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare presenti nel territorio regionale.

Art. 3
(Presentazione delle domande)

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il termine per la presentazione delle domande è fissato al 1° marzo di ogni anno.

2. Potranno essere inoltrate richieste per interventi e per manufatti edilizi aventi una volumetria complessiva non superiore a 30 mc..

3. Le domande saranno presentate, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, corredate dalla seguente documentazione tecnica:

- a) relazione tecnico-illustrativa comprensiva dei dati identificativi del bene, nella quale siano riportate le necessarie indicazioni per l'attribuzione delle priorità di cui all'articolo 4, e di un preventivo sommario o quadro economico di spesa;
- b) adeguata documentazione fotografica;
- c) eventuale progetto architettonico e di restauro a firma di architetto abilitato o progetto di restauro o scheda tecnica di intervento redatta da un restauratore in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), articolo 29 commi 6 e 7 e dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali), articolo 4 comma 1;
- d) autorizzazione ad eseguire i lavori rilasciata dalla competente Soprintendenza.

4. Potranno essere finanziati non più di dieci interventi per ciascun richiedente, per domande presentate anche in forma cumulativa.

Art. 4
(Criteri)

1. Le domande sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) intervento proposto su opera votiva di rilevanza storico-culturale già catalogato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia o inclusa nel catalogo redatto dal Centro di Restauro e Catalogazione Regionale di Villa Manin di Passariano;
- b) intervento proposto su opera votiva di rilevanza storico-culturale in relazione a rilevate manifestazioni di religiosità popolare, anche non catalogata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia o dal Centro di Restauro e Catalogazione Regionale di Villa Manin di Passariano;
- c) improrogabilità delle opere di ripristino del manufatto con specificazione della situazione oggettiva determinante l'emergenza;

d) necessità di interventi urgenti di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

2. Nella domanda di concessione del contributo dovrà essere indicato l'anno noto o presunto di costruzione dell'affresco murale devozionale, capitello o ancona votiva testimoniante la religiosità popolare per il quale si chiede il contributo, anche ai fini di una più ampia valutazione dell'opera ammessa a contributo.

3. In caso di parità delle priorità prevale l'intervento per il quale esista un progetto di cui all'articolo 3 alla data di presentazione della domanda.

Art. 5
(Divieto di cumulo)

1. I contributi una tantum concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per la realizzazione della stessa opera.

Art. 6
(Assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi)

1. Il contributo assegnato è determinato nell'atto di riparto predisposto dalla Giunta regionale, salvo non diversamente stabilito nel POG, per un importo percentuale rispetto alla richiesta presentata e comunque nel limite massimo di euro 10.000,00.

2. Ai fini della concessione del contributo il beneficiario viene informato dell'avvenuta assegnazione dello stesso mediante comunicazione scritta, con la quale, nei termini prescritti, viene richiesta la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo.

3. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano gli articoli 56, 57, 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

4. (ABROGATO).⁽¹⁾

(1) Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPR. 19/5/2010, n. 099/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 7
(Rendicontazione della spesa sostenuta)

1. Per la rendicontazione della spesa sostenuta si applicano gli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. Ai fini di cui al comma 1, il soggetto beneficiario, trasmette alla struttura regionale competente di cui all'articolo 3, comma 3, copia dell'attestato di conformità dell'intervento realizzato al progetto approvato, emesso dalla competente Soprintendenza,

entro trenta giorni dal rilascio. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la revoca del contributo concesso.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 19/5/2010, n. 099/Pres. (B.U.R. 3/6/2010, n. 22).

Art. 8
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.